

SOC. AGRICOLA TERAMANA srl Unip.
Strada Provinciale, 22
64023 MOSCIANO S.A. (TE)
Unità produttiva: Allevamento Avicolo **GISSI**

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI –
Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio e Valutazione
Ambientale –
Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: controdeduzioni ad osservazione “cumulativa” del signor Augusto De Santis in qualità di
Presidente della stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS.

In merito alle osservazioni di cui all’oggetto si precisa quanto segue:

1) L’unità produttiva, sito in località La Pera nel comune di Gissi ha iniziato l’attività nel **1994**, prima all’emanazione del D.P.R. 12 aprile 1996 che attuando le direttive Europee in materia di Valutazione di Impatto Ambientale includeva anche gli allevamenti. Tale DPR all’art 1 comma 3 “dichiara testualmente: *“Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui..”* non fa alcun riferimento a quelli esistenti per cui appare chiaro che l’allevamento di Gissi, essendo esistente, non aveva obbligo di avviare la VIA. Per questo motivo appare chiaro che istanza attuale non è fatta “in sanatoria”, ma scaturisce dal rispetto di norme successive.

Si ricorda brevemente sia l’escursus storico principale delle iter che l’azienda ha seguito e delle relative norme che sono cambiate nel tempo.

Nel 1999 il D.Lgs.372 ha istituito l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nel 2003 è stato pubblicato il documento BREF per gli allevamenti.

Nel 2004 la regione Abruzzo ha calendarizzato la presentazione delle domande di AIA per gli allevamenti entro il 30 novembre 2004. L’azienda ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale entro tale termine.

Nel 2005 il D.Lgs. 59 ha abrogato il D.Lgs.372/99 introducendo alcune modifiche su modifica sostanziale.

Nel 2007 il DM 29/01/2007 recepisce il documento BREF modificando le BAT (rinominate MTD) in esso riportate.

Nel 2007 l'autorità Competente ha invitato l'azienda a presentare nuova istanza, con rielaborazione completa della documentazione per conformarsi alle nuove norme.

Nel 2009, a seguito di diverse conferenze di servizio ed integrazioni puntuali, l'Autorità Competente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n 86/57 del 19/03/2009, della durata di 5anni.

Nel 2010 il D.lgs. 128 ha assorbito il D.Lgs. 59/2005 nel testo unico D.Lgs. 152/2006, con ulteriori modifiche e la estendo la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli allevamenti a 10 anni.

nel **2011** il Consiglio Di Stato chiarisce che gli impianti realizzati post 3 luglio 1988 che tali impianti avrebbero dovuto essere sottoposti a VIA al momento della procedura AIA

Nel 2011 la Regione Abruzzo con DGR 917/2011 ha voluto definire i criteri di modifica sostanziale.

Nel 2013, entro i termini prescritti in atto esistente, un anno prima della scadenza ma in conflitto con la norma nazionale che era di 10 anni, l'azienda in via prudenziale della incertezza normativa, ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiedendo anche la modifica riguardo la densità di allevamento.

Nel marzo 2014 il D.Lgs., n. 46 ha introdotto sostanziali variazioni circa la durata delle autorizzazione che non scadono più ma si parla d'ora in poi di riesame in seguito a modifiche sostanziali e modifica dei BREF.

In tutto questo iter legislativo l'azienda ha rispettato le norme e le relative modifiche: Ha richiesto una modifica di densità di allevamento sostanziale che comporta una nuova autorizzazione AIA e quindi, nel rispetto delle nuovo quadro normativo, a sottoporre la l'unità produttiva a VIA.

Appare non inutile ricordare che sono occorsi 10 anni a partire dal 1999 per avere la prima AIA in ragione della complessità della normativa e della specificità della tipologia produttiva. Appare anche chiaro che il legislatore stesso ha dovuto continuamente apportare migliorie ad un quadro normativo di complessa applicazione, come dimostra il fatto che il chiarimento è intervenuto, per interpretazione giuridica del Consiglio di Stato, solo nel 2011.

Quindi le osservazioni, di cui al punto c) del Presidente della stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS , qui di seguito riportate,

c)al momento del rinnovo dell'autorizzazione, secondo quanto chiarito nella note sentenze del Consiglio di Stato n.5715/2004 e della Corte Costituzionale n.209/2011 a cui si rimanda, per gli impianti realizzati post 3 luglio 1988 (e per le parti aggiunte dopo questa data per gli impianti realizzati ancor prima), data di recepimento della V.I.A. in Italia. Si evidenzia, quindi, che tali impianti, se non rientranti nelle categorie precedenti, avrebbero dovuto essere sottoposti a V.I.A. al momento della prima procedura di A.I.A.

NON SONO APPLICABILI al procedimento di VIA in oggetto.

07/04/2017